



Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento; OC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 16 gennaio 1991¹ sul collocamento è modificata come segue:

Art. 53a Valore soglia
(art. 21a cpv. 3 LStrI)

¹ L'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoverso 3 LStrI si applica ai generi di professioni contemplati nella nomenclatura svizzera² nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento. Il valore soglia è considerato raggiunto o superato se in media il tasso di disoccupazione lo raggiunge o lo supera nel quarto trimestre dell'anno precedente e nei primi tre trimestri dell'anno in corso.

² Il tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della SECO. Corrisponde al quoziente tra il numero dei disoccupati registrati presso il servizio pubblico di collocamento e il numero delle persone che svolgono un'attività lucrativa.

Art. 53e Diritto di richiesta dei Cantoni
(art. 21a cpv. 7 LStrI)

¹ Un Cantone può chiedere al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) che sia introdotto l'obbligo di annunciare i posti vacanti anche

¹ RS 823.111

² www.statistik.admin.ch > Trovare statistiche > 03 Lavoro e reddito > Nomenclature > Nomenclatura svizzera CH-ISCO-19.

in un genere di professione in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera, internamente al Cantone, il valore soglia.

² Più Cantoni possono presentare una richiesta congiunta se nei loro territori sono adempiute le condizioni previste.

³ L'obbligo di annunciare i posti vacanti è limitato di volta in volta a un anno.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 53f Elenco dei generi di professioni

Ogni anno nel quarto trimestre il DEFR fissa per l'anno successivo:

- a. i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia;
- b. i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione cantonale raggiunge o supera il valore soglia e per i quali il DEFR ha accolto una richiesta conformemente all'articolo 53e.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Guy Parmelin
Il cancellerie della Confederazione:
Walter Thurnherr